

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Parte ricorrente premette di essere amministratore unico della società X, la quale ha chiesto – ad altro intermediario, diverso dall'odierno resistente – l'erogazione di un finanziamento, assistito da una fideiussione personale prestata dal medesimo ricorrente.

Il ricorrente aggiunge che l'odierno resistente gli avrebbe comunicato di essersi surrogato nei diritti dell'originario finanziatore ed avrebbe avanzato una richiesta di pagamento pari ad euro 122.065,43, cui ha fatto seguito l'emissione di una cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, il ricorrente riferisce che di aver ricevuto missive volte a comunicargli che il credito derivante dal finanziamento sopra menzionato sarebbe stato trasferito dall'originario finanziatore ad altro intermediario, sempre diverso dall'odierno resistente. Il ricorrente contesta le modalità del trasferimento della titolarità del credito e, su questa base, anche la pretesa di pagamento che, nei suoi confronti, è stata avanzata dall'intermediario odierno resistente (diverso sia da A sia B), il quale fa valere la garanzia personale che il ricorrente ha prestato in relazione al finanziamento erogato in favore

della società X.

Il ricorrente chiede pertanto all'Arbitro di ordinare all'intermediario resistente la restituzione della somma di euro 46.786,85, che egli avrebbe versato ai sensi della garanzia in discorso, nonché di annullare la cartella esattoriale con la quale il medesimo resistente aziona la pretesa di pagamento.

L'intermediario resistente alla pretesa. Nel rito, eccepisce l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto la controversia avrebbe natura tributaria e sarebbe dunque estranea al perimetro della cognizione riservata all'Arbitro. Eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la pretesa azionata si fonda sulla garanzia personale originariamente rilasciata dal ricorrente, mentre rimangono del tutto irrilevanti le successive vicende circolatorie del credito. Nel merito, sostiene che il ricorso sia infondato, in quanto la società beneficiaria del finanziamento è rimasta inadempiente e, pertanto, il garante – odierno ricorrente – è tenuto al pagamento dei debiti maturati.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche, mediante le quali insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I. Alla base dell'odierna controversia si colloca la fideiussione prestata dall'odierno ricorrente, a garanzia del finanziamento (n. 74**2010.20) di € 500.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili, concesso da una banca (intermediario B) in favore della società X, di cui l'odierno ricorrente era altresì amministratore unico. Sia la società mutuataria sia il finanziatore sono estranei al presente procedimento.

Il finanziamento, stipulato in data 17 dicembre 2015, veniva ammesso (posizione 532*24) – in data 6 novembre 2015 – all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito ex art. 2, c. 100, lett. a della L. 662/96, a copertura dell'eventuale insolvenza fino all'80% (€ 400.000,00).

A seguito di persistenti inadempimenti, la banca finanziatrice, previa messa in mora della parte debitrice, chiedeva l'attivazione della garanzia da parte del Fondo. Quest'ultimo procedeva a liquidare la perdita per un importo di € 122.057,04 in data 11 dicembre 2020, così surrogandosi (anche) nei diritti spettanti al finanziatore nei confronti del ricorrente/garante.

In data 8 gennaio 2021 la banca finanziatrice comunicava all'intermediario convenuto di aver ceduto il relativo credito ad un intermediario terzo (intermediario A) a seguito di un atto di scissione societaria, pubblicato in G.U. in data 29 dicembre 2020; anche l'intermediario A è estraneo al presente procedimento.

In data 22 luglio 2021 la resistente comunicava al ricorrente la surroga con contestuale invito al pagamento di quanto versato, ivi facendo riferimento, tuttavia, ad un finanziamento concesso dall'intermediario A. In seguito, il ricorrente, ricevuta una cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ne chiedeva (ottenendola) la rateizzazione in 120 rate mensili.

Ciò posto, appreso tramite interlocuzioni con l'intermediario A che la posizione in discorso (532*24) non rientrava tra i rapporti oggetto di cessione a mezzo del citato atto di scissione, il ricorrente chiede la restituzione delle somme indebitamente incassate dall'intermediario convenuto, pari ad € 46.786,75, nonché l'annullamento della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate.

II. Così inquadrati i termini della questione, quanto all'eccezione di incompetenza *ratione materiae*

, sollevata dall'intermediario resistente, il Collegio ricorda l'esistenza di alcuni precedenti, che hanno qualificato la controversia come di natura tributaria e, dunque estranea alla cognizione affidata all'Arbitro.

In particolare, nella decisione n. 1522/2023 è stato affermato che *“la contestazione del ricorrente riguarda l'esistenza stessa del credito oggetto di riscossione coattiva, ossia del credito vantato del Fondo di Garanzia, che si è surrogato nei diritti originariamente spettanti alla banca finanziatrice a seguito dell'attivazione della garanzia. Trattasi di questione di natura tributaria, come tale estranea alla competenza di questo Arbitro”*.

III. Fermo quanto precede, il ricorso risulta comunque infondato anche nel merito.

Le circostanze di fatto possono sostanzialmente ritenersi pacifiche: in primo luogo, il prestito richiesto dalla società X veniva ammesso in data 6 novembre 2015 all'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2, L. 662/96 con copertura massima garantita dell'80% (€ 400.000,00). A fronte degli inadempimenti riscontrati rispetto agli obblighi di rimborso, in data 24 settembre 2020 l'intermediario B (originario finanziatore) – previa messa in mora del debitore – chiedeva l'attivazione del Fondo di Garanzia.

In data 27 ottobre 2020 il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia deliberava la liquidazione della perdita per € 122.057,04, con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, sul soggetto beneficiario finale per la somma pagata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2 del d.m. 20 giugno 2005.

Liquidata la perdita, l'intermediario odierno resistente, nella sua qualità di gestore del Fondo, procedeva al recupero dell'importo pagato. Infatti, in data 22 luglio 2021, l'intermediario convenuto, acquisito per conto del Fondo il diritto di rivalersi sulla società inadempiente per le somme erogate e, proporzionalmente a detto ammontare, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle altre garanzie acquisite, comunicava alla società mutuataria e al ricorrente la liquidazione della perdita e l'intervenuta surroga, con contestuale invito al pagamento del dovuto (€ 122.065,43).

Nella medesima missiva si chiariva che, in caso di mancato pagamento, al recupero del credito si sarebbe proceduto mediante iscrizione a ruolo esattoriale, ai sensi della normativa vigente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

Seguiva poi l'emissione della cartella di pagamento n. 06820220005255***001 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per un importo di € 122.071,31, per la quale il ricorrente chiedeva la rateizzazione in 120 rate mensili.

IV. Ciò chiarito, il Collegio rileva come la pretesa di pagamento azionata dall'intermediario odierno resistente scaturisce dalla surrogazione *ex lege* nei diritti spettanti al finanziatore originario, e – in particolare – deriva dalla liquidazione della perdita che il Fondo ha effettuato in favore di tale finanziatore.

Ne consegue che l'eventuale successiva cessione del credito dall'intermediario B (finanziatore originario) all'intermediario A rimane irrilevante ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa di pagamento azionata nei confronti dell'odierno ricorrente in qualità di garante. In effetti, quand'anche il credito fosse stato validamente trasferito dall'intermediario B all'intermediario A, quest'ultimo subentrerebbe nel diritto di credito residuo (non coperto dalla garanzia del Fondo) e non nell'importo dell'insoluto (€ 152.710,30) e/o della liquidazione (€ 122.057,44).

In conclusione, quindi, le argomentazioni sollevate dal ricorrente, proprio perché si appuntano sull'asserita cartolarizzazione della posizione derivante dal mutuo originario, sono inconferenti rispetto ai presupposti su cui si fonda la pretesa azionata nei suoi confronti dall'intermediario resistente.

V. È assorbita ogni altra domanda o questione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE